



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO:

Art. 14 D.L. 201/2011 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Affidamento al Covar14 dell'attività di accertamento e riscossione del tributo per l'anno 2013. Determinazione delle scadenze delle rate di pagamento.

L'anno **duemilatredici** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **20.40** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGARAMO Sergio - Sindaco	Si
2. MATARAZZO Angela - Vice Sindaco	Si
3. GRIFFA Antonella - Assessore	Si
4. PALLOTTI Ettore - Assessore	Si
5. ROMANO Domenico - Consigliere	Si
6. NOCERA Giuseppe - Assessore	Si
7. GERACE Dott. Salvatore - Presidente	Si
8. MURARO Angela - Consigliere	Si
9. LO GRASSO Francesco - Consigliere	Si
10. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Si
11. SOLA Silvio - Consigliere	Si
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. GERACE Dott. Salvatore.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione l'Assessore Griffa Antonella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che la Regione Piemonte con legge 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti Territoriali Ottimali" (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i quali il COVAR 14 con sede in Carignano;
- Che il Comune di La Loggia, Comune facente parte del COVAR 14, ha optato per l'adozione della TIA in sostituzione della TARSU, trasferendo, la competenza all'accertamento e alla riscossione della Tariffa di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtù dell'art. 3, comma 4 dello Statuto del consorzio che prevede che *"Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"*;
- che tale trasferimento è avvenuto, con l'approvazione del Regolamento della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21.04.2010, Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22.01.2013), che all'art. 4 dispone *testualmente "Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della Tariffa. 2. L'attribuzione al Consorzio della titolarità dell'entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento. 3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa anche tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa."*

Visto l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 "il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento" (TARES), in sostituzione sia della TIA che della TARSU;

Preso atto che ai sensi del comma 13 del suddetto art. 14, al tributo, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni il cui gettito, a tariffa base, andrà a compensare un'eguale riduzione del trasferimento erariale (dal fondo di riequilibrio/fondo di solidarietà);

Rilevato che il comma 35 del citato art. 14, come modificato dall'art. 1, commi 381 e 387 della legge n. 228/2012 ("Legge di Stabilità"), prevede che i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della TARES, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, fermo restando che il tributo, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve essere versato esclusivamente al comune;

Preso doverosamente atto del fatto che la Regione Piemonte, con legge n. 7 del 24.05.2012, ha disposto la soppressione dei Consorzi di Bacino, a far data dal conferimento delle loro posizioni giuridiche alla Conferenza d'Ambito, nuovo organismo istituito dalla citata legge e deputato alla gestione del servizio rifiuti a livello provinciale e rilevato che tale conferimento, sulla scorta del cronoprogramma ipotizzato nella citata legge, non avverrà prima del prossimo settembre, data entro la quale l'attività di bollettazione da parte del COVAR 14 sarà conclusa;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza dell'adozione del presente atto al fine di consentire al COVAR 14, attraverso le sue strutture, di avviare l'attività di predisposizione della bollettazione, ferma restando la necessità di procedere entro breve tempo all'approvazione degli ulteriori atti necessari per la riscossione della TARES (approvazione del Piano Finanziario del servizio, della Tariffa e del Regolamento);

Visto il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, in vigore dal giorno successivo, che all'art. 10 comma 2 statuisce che per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni in materia di Tares:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del pagamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) omissis

e) omissis

f) i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ritenuto, alla luce dell'art. 10, comma 2 lett. g) del D.L. 35/2013 di riconfermare in capo al Covar 14, per l'anno 2013, la delega all'accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attività che eseguirà per mezzo della società Pegaso03 s.r.l.;

Considerato che occorre individuare, anche nelle more della pubblicazione del relativo regolamento comunale, le scadenze e il numero delle rate del Tributo tenendo conto delle impellenti esigenze di liquidità del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso atto che, per il pagamento delle prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti della TARSU o della TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

Ritenuto di confermare per le prime due rate il medesimo sistema di pagamento (avviso e modalità di pagamento) già adottato per la riscossione della TIA nell'anno 2012;

Ritenuto altresì di richiedere, in acconto, l'80% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata nell'anno 2012, mentre per le Utenze non domestiche una percentuale minore pari al 70% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata nello stesso anno;

Dato atto che la diversità di percentuali richieste in acconto si giustifica con la motivazione che l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comporta una diversa ripartizione dei costi applicata alle Utenze non domestiche con conseguenti scostamenti anche significativi rispetto alla TIA per alcune categorie. Pertanto un acconto più elevato potrebbe

dare luogo ad un prelievo superiore alla tariffa dovuta, nonché ad un rimborso o ad un saldo positivo per questi contribuenti.

Visto l'art. 42 del D.lgs 267 2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito:

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

1. Di affidare, sino al 31.12.2013, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/1, la gestione del tributo di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES), ai sensi del comma 35 del medesimo articolo, in quanto il COVAR 14 svolgeva al 31.12.2012 e tutt'ora svolge, per conto del comune di La Loggia, oltre al servizio di gestione dei rifiuti, il servizio di accertamento e riscossione della TIA;
2. Di stabilire che, per l'anno 2013, l'acconto sarà emesso in un'unica tranche pagabile in unica soluzione entro il 15 luglio 2013, oppure in due rate scadenti rispettivamente il 7 giugno e il 15 settembre 2013. Il saldo, come per legge, dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013 e riscosso direttamente dal Comune;
3. Di riconfermare, per le prime due rate dell'acconto del Tributo in questione, il sistema di pagamento (ovvero l'avviso pagamento e le modalità di versamento) già adottato per la riscossione della TIA nell'anno 2012;
4. Di quantificare l'acconto del Tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nella misura pari all'80% della Tariffa delle Utenze domestiche approvata nell'anno 2012 e in misura corrispondente al 70% di quella delle Utenze non domestiche approvata nello stesso anno per le regioni di cui in premessa;
5. Di continuare ad avvalersi, per l'anno 2013, del Covar14, per la riscossione del tributo, in base al disposto dell'art. 10, comma 2, lettera g) del decreto legge 08.04.2013, n. 35,
6. Di prendere atto che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201/ 2011;
7. Di trasmettere la presente al Consorzio Covar 14 e pubblicarla sul sito web del Comune di La Loggia almeno 30 giorni prima della data di versamento (art 10 comma 2 lettera a) D.L.35/2013;
8. Di precisare che entro il mese successivo alla scadenza delle rate e con cadenza mensile il Covar 14 procederà al riversamento al Comune di quanto incassato.
9. Di versare a favore della Provincia di Torino il tributo annuale da corrispondere alle Province (c.d. Tefa, art 19 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) commisurato alla tariffa/tributo e quantificato e comunicato dal Covar 14 al comune di La Loggia;

10. Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante l'esigenza di conseguire immediata liquidità per coprire i costi maturati dal 1 gennaio 2013 del relativo servizio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal
Presidente:
Presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/tm
CC-2013-00012

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: GERACE Dott. Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 310 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2013.

La Loggia, li 08/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 08/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

07-mag-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE